Proposta di legge n. 81/13^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Brutto, Iiriti e Greco recante: “Valorizzazione del patrimonio agrotessile calabrese”

TESTO LICENZIATO DALLA SESTA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 20/10/2026
TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è finalizzata a sostenere e promuovere lo sviluppo della filiera agrotessile regionale, intesa come insieme delle attività economiche che comprendono la produzione di fibre naturali di origine vegetale e animale, la loro trasformazione, lavorazione e commercializzazione, nonché le attività connesse alla promozione e valorizzazione dei relativi prodotti. La Calabria presenta significative potenzialità nel settore delle produzioni agricole e artigianali legate alle fibre naturali, nonché una tradizione storica e culturale connessa alla lavorazione tessile. In tale contesto, la valorizzazione della filiera agrotessile può rappresentare un fattore di sviluppo economico, di innovazione produttiva e di rafforzamento delle economie locali, contribuendo al contempo alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione di modelli di produzione sostenibili. La proposta normativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sviluppo economico, agricolo e territoriale e si pone l'obiettivo di favorire la crescita di un sistema produttivo integrato capace di coniugare agricoltura, manifattura, artigianato, turismo e attività culturali. Particolare attenzione è rivolta alla promozione dell'innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, alla formazione professionale e al ricambio generazionale, in coerenza con gli obiettivi delle politiche europee in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Inoltre, la proposta di legge intende promuovere lo sviluppo della filiera agrotessile regionale, sostenere la produzione e la trasformazione di fibre naturali, favorire l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, rafforzare l'integrazione tra i diversi settori economici coinvolti nella filiera, incentivare la formazione professionale e l'inclusione lavorativa, nonché promuovere iniziative di valorizzazione culturale e turistica connesse alle produzioni agrotessili. La proposta introduce inoltre strumenti di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia, al fine di assicurare una gestione efficace e coerente degli interventi. La norma si colloca nell'ambito delle competenze legislative attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alle materie:

- agricoltura e sviluppo rurale;
- artigianato e attività produttive;
- formazione professionale;

- valorizzazione economica del territorio e promozione turistica.

Gli interventi previsti sono formulati nel pieno rispetto della normativa statale e dell'Unione europea vigente, in particolare per quanto riguarda:

- la disciplina degli aiuti di Stato;
- la tutela della concorrenza;
- la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento.

Infine, l'intervento legislativo di cui alla presente proposta di legge mira a creare un quadro normativo organico per il sostegno e la valorizzazione della filiera agrotessile regionale, favorendo lo sviluppo di un settore produttivo caratterizzato da elevato valore economico, ambientale e culturale. Attraverso strumenti di programmazione e azioni di promozione, la legge intende rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, promuovere l'innovazione e contribuire alla crescita sostenibile del territorio.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

La proposta di legge si compone di dieci articoli. *Articolo 1 – Finalità e ambito di intervento*: individua le finalità della legge, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile della filiera agrotessile regionale e a rafforzare la competitività del sistema produttivo, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione; a*rticolo 2 – Definizioni*: introduce alcune definizioni utili ai fini dell'applicazione della legge, tra cui quelle di: filiera agrotessile; fibre naturali; produzione della filiera regionale (Viene inoltre stabilito che l'accesso agli interventi previsti non può essere subordinato alla localizzazione della sede legale dell'impresa, ma alla realizzazione dell'attività economica nel territorio regionale); a*rticolo 3 – Piano regionale triennale per la filiera agrotessile*:

prevede l'adozione di un Piano regionale triennale, approvato dalla Giunta regionale previo confronto con le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione consiliare. Il Piano individua le linee strategiche, gli strumenti finanziari e gli indicatori di monitoraggio degli interventi. *Articolo 4 – Interventi regionali e regime degli aiuti*: l'articolo disciplina le modalità di concessione degli incentivi regionali, stabilendo che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare: ai sensi del regime "de minimis"; ai sensi dei regolamenti europei di esenzione per categoria; previa eventuale notifica alla Commissione europea, ove necessaria.
Articolo 5 – Tavolo tecnico regionale della filiera agrotessile: prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale con funzioni consultive e di coordinamento tra operatori economici, enti di formazione, terzo settore ed enti locali (Il Tavolo non costituisce un nuovo soggetto giuridico e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica). *Articolo 6 – Marchio identitario volontario regionale*: prevede la possibilità per la Regione di istituire un marchio regionale volontario per identificare prodotti e servizi della filiera agrotessile che rispettino specifici requisiti di qualità e sostenibilità. Il marchio è disciplinato nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di proprietà industriale e non costituisce barriera all'accesso al mercato. *Articolo 7 – Azioni di promozione*: prevede iniziative di promozione della filiera agrotessile, tra cui: partecipazione a fiere ed eventi; iniziative culturali e scientifiche; strumenti digitali di promozione; collaborazioni con scuole, università ed enti di ricerca. *Articolo 8 – Monitoraggio e valutazione*: introduce un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione della legge mediante la presentazione al Consiglio regionale di una relazione biennale contenente dati finanziari, indicatori di impatto ed eventuali criticità. *Articolo 9 – Norma finanziaria*.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 9 della presente proposta di legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Valorizzazione del patrimonio agrotessile calabrese"

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto per le azioni e le funzioni degli interventi indicati, si utilizzeranno le risorse allocate nel PSR Calabria 2023-2027 e le risorse nazionali e dell'Unione europea disponibili e compatibili con le finalità della legge.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", 1 "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che stabilisce finalità e ambito d'intervento della legge	//	//	0
2	Norma ordinamentale che definisce alcune locuzioni (filiera agrotessile, fibre naturali, produzione della filiera regionale)	//	//	0

3	Norma di programmazione che prevede e disciplina il Piano regionale triennale per la filiera agrotessile	//	//	0
4	Norma di programmazione che prevede la possibilità e la tipologia di eventuali interventi	//	//	0
5	Norma di programmazione che istituisce il Tavolo tecnico regionale della filiera agrotessile	//	//	0
6	Norma di programmazione che disciplina il marchio identitario volontario regionale	//	//	0
7	Norma di programmazione che indica le azioni di promozione	//	//	0
8	Norma di programmazione che disciplina monitoraggio e attuazione della legge	//	//	0
9	Norma di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totale	//	//	//	0

TESTO

“Valorizzazione del patrimonio agrotessile calabrese”

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. La Regione Calabria, nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dall’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea vigente, promuove lo sviluppo sostenibile della filiera agrotessile quale strumento di crescita economica, innovazione, valorizzazione territoriale e presidio delle aree rurali e interne.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) promuovere la produzione e la trasformazione di fibre naturali di origine vegetale e animale;

b) favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e i modelli di economia circolare nei processi produttivi;

c) promuovere l’integrazione tra agricoltura, artigianato, manifattura, turismo, attività culturali e creative;

d) favorire la formazione professionale, l’inclusione lavorativa e il ricambio generazionale;

e) rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto:

a) della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci;

b) dei principi di proporzionalità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;

c) della libertà di stabilimento e di iniziativa economica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) filiera agrotessile: l'insieme delle attività di coltivazione o allevamento, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e promozione delle fibre naturali;

b) fibre naturali: le fibre di origine vegetale o animale prodotte o trasformate nell'ambito di filiere che presentano requisiti di qualità, sostenibilità ambientale o tracciabilità;

c) produzione della filiera regionale: l'attività economica realizzata da operatori che svolgono nel territorio della Regione Calabria una parte significativa del ciclo produttivo o delle attività connesse alla filiera agrotessile.

2. L'accesso agli interventi previsti dalla presente legge non può essere subordinato in via esclusiva alla localizzazione della sede legale dell'impresa, ma alla realizzazione dell'attività economica nel territorio regionale.

Art. 3

(Piano regionale triennale per la filiera agrotessile)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Piano regionale triennale per la filiera agrotessile, in coerenza con la programmazione europea, nazionale e regionale in materia di sviluppo rurale, economia circolare, innovazione e politiche industriali.

2. Il Piano è adottato previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione consiliare.

3. Il Piano definisce:

a) linee strategiche e priorità di intervento;

b) strumenti finanziari attivabili;

c) criteri oggettivi e non discriminatori di selezione dei beneficiari;

d) indicatori misurabili di risultato e impatto economico, sociale e ambientale;

e) il coordinamento con la programmazione regionale, nazionale ed europea in materia di sviluppo rurale, innovazione, economia circolare e politiche industriali.

Art. 4

(Interventi regionali e regime degli aiuti)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi, incentivi e altri benefici economici nei limiti delle risorse autorizzate a bilancio.
2. Gli aiuti sono concessi:
 a) nel rispetto del regime de minimis vigente in relazione all'ambito di intervento;
 b) ai sensi dei regolamenti europei di esenzione per categoria applicabili;
 c) previa eventuale notifica alla Commissione europea, ove prevista dalla normativa vigente.
3. Gli interventi possono riguardare:
 a) investimenti produttivi e innovazione tecnologica;
 b) sostenibilità ambientale, economia circolare e riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi;
 c) formazione e inclusione lavorativa;
 d) promozione e internazionalizzazione;
 e) recupero e valorizzazione di immobili pubblici nel rispetto della normativa sul patrimonio e sugli appalti.
4. Le agevolazioni sono concesse mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 5

(Tavolo tecnico regionale della filiera agrotessile)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, presso il dipartimento competente e nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, il Tavolo tecnico regionale della filiera agrotessile, di seguito Tavolo tecnico, quale sede di confronto e coordinamento tra operatori economici, enti di formazione, soggetti del Terzo settore ed enti locali. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al primo periodo, individua i componenti del Tavolo tecnico, nel numero massimo di quindici, e ne dispone la nomina.

2. Il Tavolo tecnico svolge funzioni consultive e di supporto alla programmazione regionale nel settore.
3. Il Tavolo tecnico non costituisce nuovo soggetto giuridico e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito, nessuna spesa di rimborso è prevista.

Art. 6

(Marchio identitario volontario regionale)

1. Ai fini della presente legge, la Regione può istituire un marchio identitario volontario regionale, inteso come segno distintivo grafico, volto a valorizzare prodotti e servizi della filiera agrotessile che rispettano specifici requisiti di sostenibilità ambientale e tracciabilità, stabiliti ai sensi del presente articolo.
2. Il marchio identitario volontario regionale è istituito e gestito esclusivamente per finalità di comunicazione, promozione e valorizzazione del patrimonio agrotessile regionale nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia.
3. Resta ferma la facoltà della Regione di procedere alla registrazione del segno grafico corrispondente al marchio identitario volontario regionale secondo la normativa statale ed europea in materia di proprietà industriale, in qualità di titolare del relativo diritto, nel rispetto delle disposizioni nella normativa statale e europea in materia di marchi. Tale registrazione non altera la natura e le finalità del marchio identitario volontario regionale come strumento di promozione e valorizzazione di cui al comma 2.
4. L'utilizzo del marchio identitario volontario regionale è aperto, su base volontaria, a tutti gli operatori economici che rispettano il relativo disciplinare tecnico, indipendentemente dalla sede legale dell'impresa, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
5. L'utilizzo del marchio identitario volontario regionale non costituisce barriera all'accesso al mercato né restrizione alla libera circolazione delle merci, non attribuisce diritti esclusivi su indicazioni geografiche, né sostituisce o modifica sistemi di certificazione o di tutela previsti dalla normativa europea, nazionale o internazionale in materia di proprietà industriale, denominazioni d'origine, indicazioni geografiche o altri segni di qualità.
6. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:
a) il disciplinare tecnico relativo ai requisiti di qualità, sostenibilità ambientale e tracciabilità dei prodotti e servizi della filiera agrotessile ammessi all'uso del marchio identitario volontario regionale;

b) le modalità di controllo sul corretto utilizzo del marchio identitario volontario regionale e sul rispetto del disciplinare tecnico;
c) le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio identitario volontario regionale;
d) le eventuali sanzioni amministrative per l'uso indebito o non conforme del marchio identitario volontario regionale, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché sulla disciplina statale ed europea in materia di proprietà industriale e delle tutele previste per i marchi registrati.

Art. 7

(Azioni di promozione)

1. La Regione favorisce la conoscenza della filiera agrotessile mediante:
 a) iniziative culturali, scientifiche e divulgative;
 b) partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore;
 c) strumenti digitali e piattaforme di promozione;
 d) progetti integrati con le politiche turistiche regionali;
 e) iniziative di collaborazione con scuole, Università ed enti di ricerca.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate in coordinamento con la programmazione regionale e con i fondi nazionali ed europei disponibili.

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare:
 a) i dati relativi agli interventi individuati, al monitoraggio delle azioni svolte e dell'attività del Tavolo tecnico;
 b) gli indicatori di impatto economico, sociale e ambientale degli interventi realizzati;
 c) l'eventuale individuazione di criticità e relative proposte di modifica.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti, la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, può prevedere azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie entro i limiti massimi consentiti, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà.